



Il decalogo dell'acustico CTU e CTP

di Giorgio Campolongo

1. Ricordati che il limite della *normale tollerabilità* (di giurisprudenza dell'art. 844 codice civile) è non più di 3 dB oltre il *rumore di fondo* (non 3 dB oltre il *rumore residuo*).
2. Devi misurare l'immissione come media dei picchi del livello sonoro istantaneo del *rumore intrusivo* in dBAFast (non *rumore ambientale* Leq del D.P.C.M. 14/11/97) e il *rumore di fondo* come L95Fast (non *rumore residuo* Leq) e devi descrivere il rumore: se ripetitivo o sporadico, se trasmesso per *via d'aria* o per *via solida*, se ha componente tonale e contenuto d'informazione (voci o musica).
3. Abbi sempre cura del tuo fonometro; proteggi il microfono a condensatore da pioggia, umidità e sbalzi di temperatura. Fai fare al fonometro la prescritta *taratura* e fai sempre la *calibrazione*, prima dell'inizio e dopo la fine delle misurazioni.
4. Come CTP ricorrente ricordati che lo scopo del tuo Cliente è l'Ordinanza di far smettere il lamentato rumore e soltanto dopo (quando il rumore sarà cessato) lo scopo sarà anche la Sentenza per i danni del disturbo subito e per il rimborso delle spese legali (di avvocato, CTU e anche CTP).
5. Come CTP resistente intraprendi le azioni di contrasto alle indagini del CTU in modo corretto, senza commettere illeciti come aumentare ingannevolmente il rumore di fondo durante la misurazione del CTU o effettuare interventi di riduzione del rumore in data successiva alla notifica del ricorso.
6. Come CTU, quando il rumore è di tipo aleatorio e imprevedibile, fai prove fonometriche di simulazione del rumore con metodologie – per quanto possibile – condivise da entrambi i CTP, ricorrente e resistente.
7. Fai sopralluoghi di CTU *inaudita altera parte* (cioè senza preavviso al resistente responsabile del rumore) soltanto quando il Giudice ti ha autorizzato.
8. Come CTU, dopo aver esaminato la sorgente del rumore e l'abitazione disturbata, ma prima di effettuare le misurazioni, fai un robusto tentativo di conciliare la lite (non soltanto quando sei obbligato dall'art. 696 bis c.p.c.). Tu conosci la materia dal punto di vista tecnico e quindi sei in posizione migliore del Giudice per mettere d'accordo il disturbato con il responsabile del rumore. Anche dopo aver effettuato le misurazioni, quando tutti avranno visto se l'immissione supera la *tollerabilità*, ripeti il tentativo di conciliazione.
9. Scrivi la relazione (sia di CTP sia di CTU) in modo chiaro, sintetico ed esaustivo e traduci in parole povere i tecnicismi acustici, difficili per giudici e avvocati. Come CTU descrivi le tue prove e misurazioni in modo preciso, per consentire ad un eventuale futuro CTU di ripeterle.
10. Quando nel corso del procedimento giudiziario è accertato e pacifico che l'immissione di rumore eccede il limite massimo della *normale tollerabilità*, tutti gli operatori della Giustizia coinvolti, consulenti, legali e giudici, devono sentire la necessità deontologica dell'intervento urgente per ridurre il disturbo entro il tollerabile, sia nel provvedimento cautelare sia nella causa di merito e soprattutto nell'attuazione dell'*obbligo del fare e non fare* (artt. 612, 614 e 669 duodecies c.p.c.), al di là del gioco delle parti, perché si tratta di materia che in parecchi casi provoca gravi conseguenze neuropsichiatriche e psicosomatiche e più è lunga l'attesa che il disturbo cessi più gravi sono le conseguenze.